



IL TRATTAMENTO PER I CONDANNATI DI PARTICOLARI DELITTI

Introduzione

Benvenuti!

In questa lezione tratteremo la disciplina relativa al trattamento per i condannati per particolari delitti.

In particolare, andremo ad approfondire:

- I reati ostativi
- gli effetti della collaborazione e le sollecitazioni della Consulta

Bene, non ci resta che cominciare...

I reati ostativi

Per reati ostativi (all'accesso ai benefici penitenziari) si intende l'insieme di taluni illeciti, ritenuti di particolare allarme sociale, in grado di determinare l'applicazione di un regime speciale finalizzato all'applicazione di una serie di limitazioni o divieti che riguardano:

- la concessione dei **permessi premio**
- la concessione delle **misure alternative alla detenzione** (esclusa la liberazione anticipata)
- l'assegnazione a prestare la propria **attività lavorativa all'esterno** dell'istituto
- il numero dei **colloqui** fruibili

Il recente D.L. n. 162 del 2022 ha inoltre introdotto alcune significative modifiche in materia.

Prima di analizzare le novità inserite – anche per fornire una breve panoramica – occorre ricordare come l'approdo giurisprudenziale vigente sul tema, prima della riforma del 2022, avesse stabilito la necessità di operare una scissione tanto ai fini della concessione dei benefici penitenziari, quanto al cosiddetto cumulo giuridico (**la condizione che si realizza quando cioè le pene irrogate risultano legate**). Infatti, se il condannato avesse espiato la pena inflitta per il reato ostativo le cause di esclusione e/o le limitazioni non avrebbero operato (Sez. Un. 30.06.1999, n. 14).

In particolare, nei casi in cui il reato ostativo veniva a coincidere con un reato satellite, cioè con un reato posto in continuazione (ex art. 81 c.p.) con altro ritenuto più grave, era necessario far riferimento alla pena inflitta in concreto – cioè alla pena già comminata – a titolo di continuazione e nel computo del periodo minimo di pena espiata previsto come condizione per la concessione di misure alternative alla detenzione, il *dies a quo* decorreva dal momento in cui s'era esaurita l'espiazione delle pene relative a tali reati e non da quello di inizio della detenzione (Sez. I, 4.7. 2017, n. 5103).

Quanto alla tipologia degli illeciti che costituiscono la categoria dei reati ostativi, sebbene originariamente limitata ai condannati per i più gravi reati come la c.d. criminalità organizzata, esigenze di politica criminale e finalità di prevenzione hanno condotto ad un ampliamento del catalogo iniziale.

Un po' di storia



L'articolo 4-bis, come noto, era stato introdotto nell'ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975) dal decreto-legge n. 152 del 1991 e immediatamente modificato - dopo le stragi di Capaci e di via D'Amelio a Palermo - dal decreto-legge n. 306 del 1992.

Col passare del tempo, anche per via di pronunce emesse dal Giudice delle leggi, la disposizione normativa ha subito incisive modifiche.

Tuttavia, la *ratio* di tale disciplina era (e rimane) la volontà di differenziare il trattamento penitenziario dei condannati per reati di criminalità organizzata o altri gravi delitti, dal trattamento dei condannati "comuni", subordinando l'accesso alle misure premiali e alternative previste dall'ordinamento penitenziario alla vigenza di determinate condizioni.

L'art. 4-bis o.p. si presenta, oggi, come un complesso eterogeneo di reati in cui, accanto a quelli di criminalità organizzata, compaiono, quelli per violenza sessuale, scambio elettorale politico-mafioso, favoreggiamento all'immigrazione clandestina e (almeno prima della Novella intervenuta sul punto) anche quasi tutti i reati contro la pubblica amministrazione.

Invero, le disposizioni contenute nell'art. 4-bis o.p. sono state sottoposte, a opera dell'art. 1 d.l. n. 162 del 2022, a una sostanziale modifica che, da un lato, ha aggiunto sei nuovi commi (1-bis, 1-bis.1, 1-bis.1.1, 1-bis.2, 2-bis.1, 2-ter), dall'altro lato, ha abrogato un comma (il 3-bis) e, infine, ha introdotto significativi interventi nei commi 1 e 2.

Le novità, comunque, più rilevanti hanno interessato principalmente i **reati ostativi detti "di prima fascia"** (art. 4-bis, comma 1), mentre la disciplina dei reati ostativi "di seconda e terza fascia" (commi da 1-ter a 1-quinquies) non ha subito modifiche particolarmente rilevanti.

Rinviando al dato testuale, in ordine al bene giuridico tutelato, i delitti ostativi "di prima fascia" possono raggrupparsi entro le seguenti tipologie:

- **delitti associativi e di criminalità organizzata:** associazione di tipo mafioso e delitti commessi con finalità agevolativa delle predette associazioni ovvero ricorrendo al c.d. metodo mafioso (artt. 416 bis e 416 bis.1 c.p.); scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.); associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater T.U. in materia doganale, D.P.R. n. 43/1973) ovvero finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.P.R. n. 309/90); aggravata, finalizzata alla contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni oppure all'introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 416, 1 e 3 co., artt. 473 e 474 c.p.); finalizzata alla commissione di delitti contro la personalità individuale (art. 416 c.p. in relazione ai delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, c.p.);
- **delitti a sfondo sessuale:** prostituzione e pornografia minorile (artt. 600, 660 bis, 1 co., 600 ter co. 1 e 2 c.p.); violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo (art. 609 bis e 609 octies c.p.); atti sessuali con minorenne (art. 609 quater c.p.); corruzione e adescamento di minorenni (art. 609 quinquies e undecies c.p.); iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.);
- **delitti contro la persona e la famiglia:** deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583 quinquies c.p.); omicidio (art. 575 c.p.);
- **delitti contro il patrimonio:** rapina ed estorsione aggravata (artt. 628, 3° co., e 629, 2° co., c.p.); sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- **contro l'ambiente:** incendio boschivo (art. 423 bis c.p.);



· **di immigrazione clandestina:** acquisto o vendita di schiavi (art. 602 c.p.); immigrazione clandestina (art. 12, co. 1 e 3, T.U. sull'immigrazione, D.Lgs. n. 286/1998); riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.); tratta di persona (art. 601 c.p.);

· **relativi a stupefacenti e tabacchi:** contrabbando di tabacchi lavorati esteri aggravato (art. 291 ter T.U. in materia doganale, d.p.r. n. 43/1973); produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, aggravato dall'ingente quantità (art. 73 e 80, co. 2, d.P.R. n. 309/1990).

I condannati per tali reati non sono totalmente esclusi dal diritto di poter usufruire dei benefici; tuttavia, la loro concessione è subordinata a specifiche condizioni previste dalla legge ed oggetto di stringente valutazione da parte della Magistratura di Sorveglianza.

In primo luogo, ai detenuti o internati per i delitti previsti dal 1° co. dell'art. 4 bis o.p. i benefici penitenziari possono essere concessi solo nei casi ~~in caso~~ di collaborazione con la giustizia a norma dell'art. 58 ter o.p.

In assenza di collaborazione, i condannati per i delitti indicati nel successivo co. 1 bis e 1 bis.1 dell'art. 4 bis o.p. possono fruire dei benefici purché dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria e alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo, che consentano di escludere l'attualità di collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, con il contesto nel quale il reato è stato commesso, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile.

Mentre, con riguardo ai delitti previsti nel co. 1 ter, i benefici possono essere concessi, purché non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva.

Da ultimo, per quanto riguarda delitti a sfondo sessuale previsti nel co. 1 quater dell'art. 4 bis o.p., i benefici possono essere concessi solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno anche con la partecipazione degli esperti di cui all'art. 80, 4 co., o.p. Tale disposizione trova applicazione anche in ordine al delitto di violenza sessuale previsto dall'art. 609 bis c.p., salvo che risulti applicata la circostanza attenuante dallo stesso contemplata al terzo comma (c.d. ipotesi lieve).

Gli effetti della collaborazione e le sollecitazioni della Consulta

Prima della Novella introdotta dal d.l. n. 162 del 2022, i condannati o gli internati per taluno dei reati di cui all'art. 4-bis, co. 1., o.p. (c.d. reati di prima fascia), per essere ammessi a taluni benefici, quali:

- assegnazione del lavoro all'esterno, permessi premio;
- affidamento in prova al servizio sociale;
- alla detenzione domiciliare, alla semilibertà, alla liberazione condizionale ed alla detenzione domiciliare per le pene detentive inferiori a 18 mesi;

dovevano collaborare con la giustizia così come previsto dall'art. 58-ter L. n. 354 del 1975, mentre:

- per quanto concerne i reati contro la pubblica amministrazione, a norma dell'art. 323-bis c.p.;



i condannati dovevano adoperarsi per evitare che l'attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori, aiutare concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato.

In buona sostanza: l'assenza di un'utile collaborazione incideva negativamente sull'accesso ai benefici penitenziari, poiché faceva presumere l'attualità dei collegamenti con il contesto delinquenziale e l'immanenza della pericolosità sociale, con la conseguenza che la magistratura di sorveglianza non poteva valutare l'effettivo percorso rieducativo intrapreso dal condannato durante l'espiazione della pena.

Quindi, in assenza di una fattiva collaborazione con la giustizia ai sensi dell'art. 58 *ter* o.p., l'unico modo per ottenere misure premiali era quello di dimostrare o l'impossibilità/ inesigibilità/irrelevanza della collaborazione con la giustizia ovvero l'avvenuta recisione dei *pregressi* collegamenti con la criminalità organizzata e con i circuiti criminali di appartenenza.

Tuttavia, sul solco del percorso tracciato dalla Corte EDU con sent. c.d. *Marcello Viola c. Italia*, con la quale era stata sancita la non conformità della misura dell'ergastolo cd. "ostativo" con l'art. 3 CEDU, la Corte Costituzionale, con decisione n. 253/2019, ha stabilito l'accessibilità **ai permessi premio anche in assenza di collaborazione**, allorquando fossero stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata e il pericolo del ripristino di tali collegamenti. .

Più nello specifico, con la sentenza citata la Corte costituzionale ha dichiarato **l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1**, dell'ordinamento penitenziario «**nella parte in cui non prevede** che, ai detenuti per i delitti di cui all'art. 416-*bis* del codice penale [reati di associazione mafiosa e/o di **contesto mafioso**] e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare[] l'attività delle associazioni in esso previste, possano essere **concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia** a norma dell'art. 58-*ter* del medesimo ordin. penit., **allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere, sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti**».

In buona sostanza, a valle della decisione richiamata, si sono sviluppate **tre condizioni di accesso ai benefici** (o per meglio dire al solo beneficio del permesso premio) per i condannati ostatici qualificati:

- la collaborazione con la giustizia;
- la prova della collaborazione impossibile, irrilevante e/o inesigibile e dell'insussistenza di collegamenti con i circuiti criminali pregressi;
- la prova dell'assenza di *attualità* di collegamenti con la criminalità organizzata o l'eventuale rischio di ripristino in futuro dei medesimi.

Tuttavia, il permanere di una presunzione assoluta di pericolosità in capo ai condannati ostatici non collaboranti per l'accesso a benefici diversi dal permesso premio, aveva indotto la Prima Sezione della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 18518/2020, a riportare la questione, ancora una volta, dinanzi al Giudice delle leggi.

La Corte era stata chiamata a giudicare della legittimità della disciplina contenuta negli artt. 4-bis, comma 1, e 58-*ter* dell'ordinamento penitenziario, nonché dell'art. 2 del D.L. n. 152 del 1991, in base al quale il regime restrittivo per l'accesso ai benefici penitenziari si estendeva anche alla liberazione condizionale.



In particolare, le norme portate all'esame della Consulta stabilivano come i condannati all'ergastolo per reati di contesto mafioso, se non collaboranti con la giustizia, non potevano essere ammessi al beneficio della cd. liberazione condizionale (che consiste in un periodo di libertà vigilata, a conclusione del quale[], solo in caso di comportamento corretto, consegue l'estinzione della pena e la restituzione della libertà); mentre, e di contro, potevano accedere a tale beneficio, dopo aver scontato almeno 26 anni di carcere, tutti gli altri condannati alla pena perpetua, compresi quelli per delitti connessi all'attività di associazioni mafiose sempre che avessero utilmente collaborato con la giustizia.

Sicché ciò che si evidenziava nell'ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale era, precisamente, l'introduzione di un'inaccettabile presunzione di mancata rescissione dei legami con la criminalità organizzata per i condannati non collaboranti con la giustizia.

Investita ancora una volta della questione, la Corte costituzionale aveva messo in luce le **criticità di un assetto fondato sulla presunzione assoluta di pericolosità in capo al condannato ostativo qualificato** rimarcando che *«la collaborazione con la giustizia non necessariamente è sintomo di credibile ravvedimento, così come il suo contrario non può assurgere a insuperabile indice legale di mancato ravvedimento: la condotta di collaborazione ben può essere frutto di mere valutazioni utilitaristiche in vista dei vantaggi che la legge vi connette, e non anche segno di effettiva risocializzazione, così come, di converso, la scelta di non collaborare può esser determinata da ragioni che nulla hanno a che vedere con il mantenimento di legami con associazioni criminali»* (ordinanza n. 97/2022),

invitando, contemporaneamente, il legislatore, a modificare l'art. 4 bis O.P., pena un intervento demolitorio della disposizione per contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione e art. 3 CEDU., rinviando però l'udienza alla data del 10 maggio 2022 e ciò per permettere al Parlamento di regolare la materia.

D'altro canto, la questione rimessa allo scrutinio del Giudice delle leggi era di ben più ampia portata, perché il beneficio richiesto dal condannato a ergastolo c.d. ostativo non era il semplice permesso premio, bensì la concessione della liberazione condizionale dopo 26 anni di espiazione della pena.

Ulteriore rinvio - all'udienza dell'8 novembre 2022- fu stabilito dalla Corte, a fronte dello stato di avanzamento dell'iter di formazione della legge di modifica della disposizione, ed in attesa dell'entrata in vigore dell'intervento del legislatore sollecitato dalla stessa Consulta poi avvenuto con l'emanazione del d.l. n. 162/2022.

Conclusioni

Bene, siamo giunti alla fine di questa videolezione. Ti ricordo che abbiamo approfondito la disciplina relativa al trattamento per i condannati per particolari delitti.

Nel dettaglio, abbiamo analizzato:

- I reati ostativi
- gli effetti della collaborazione e le sollecitazioni della Consulta

Grazie per l'attenzione